

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge



a cura di
ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO,
VALERIO GIGLIOTTI

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

7

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyŋ rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge

a cura di
Ilaria Zuanazzi, Maria Chiara Ruscazio,
Valerio Gigliotti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e del Centro interdipartimentale di Ricerca in Scienze Religiose 'Erik Peterson'.



Associazione dei docenti universitari
della disciplina giuridica del fenomeno religioso

In copertina: *Decretum Gratiani*, London, British Library, Royal 10 D VIII, f. 280, particolare.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-971-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, aprile 2023

Parte II

La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione III

*Contributi alla proposta di legge
sulla rinuncia del Papa*

CARLO FANTAPPIÈ

NÉ PAPA NÉ VESCOVO EMERITO DI ROMA.
SUL TITOLO DEL PAPA CHE RINUNCIA*

Abstract: Queste brevi annotazioni si propongono di presentare i motivi teologici e canonistici che inducono a ritenere improprio e fuorviante denominare il Papa che rinuncia all'ufficio 'Papa emerito' o anche 'Vescovo emerito di Roma'.

Parole chiave: rinuncia papale, Papa emerito, Vescovo emerito di Roma.

Neither Pope nor Bishop emeritus of Rome. About the title of the Pope who resigns. The purpose of these brief notes is to present the theological and canonistic reasons why it is improper and misleading to call the Pope who renounces his office 'Pope emeritus' or even 'Bishop emeritus of Rome'.

Key words: papal Resignation, Pope emeritus, Bishop emeritus of Rome.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. Il 25 febbraio 2013, quattordici giorni dopo l'annuncio di Benedetto XVI in Concistoro della sua rinuncia al papato, padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, nel *briefing* con i giornalisti comunicò che Joseph Ratzinger «si potrà chiamare “Papa emerito o Romano Pontefice emerito”». Il giorno successivo lo stesso Lombardi precisò, sempre ai giornalisti, che tale decisione di «continuare ad essere “Sua Santità Benedetto XVI”» era stata presa «in accordo con lo stesso Pontefice», specificando anche taluni particolari simbolici non insignificanti ai fini della definizione del suo nuovo *status*, ossia che egli «vestirà “l'abito talare bianco semplice”», che «l'anello del pescatore sarà annullato» e che «non porterà più le scarpe rosse»¹.

Intervistato da Umberto Folena per il quotidiano *Avvenire*, alla domanda di come continuare a chiamare Joseph Ratzinger avevo risposto, il 21 febbraio 2013: «Non è semplice. Sappiamo come chiamare il Vescovo che lascia a 75 anni: un tempo “iam episcopus”, oggi “emerito”, una formulazione né teologica né canonistica, ma mutuata dalla tradizione accademica». Circa poi la possibilità di chiamare il Papa rinunciante ‘Vescovo emerito di Roma’, replicavo: «Se così si facesse verrebbe accreditata in modo indiretto la teoria che anche il vescovo di Roma a 75 anni dovrebbe presentare le dimissioni. Attenzione, il titolo non è neutro! E sono convinto che non si dovrebbe smarrire la differenza sostanziale tra l'ufficio di un qualsiasi vescovo e quello del vescovo di Roma, dotato di un carisma proprio. Il pericolo è di svilire la funzione unica del ministero petrino. E di trasformare il papato in un ufficio funzionariale e burocratico». Costretto, infine, dal giornalista a pronunciarmi in modo ancor più esplicito su come chiamare Papa Ratzinger dopo il 28 febbraio 2013 risposi in questi termini: «Come si fece un tempo, forse. “Pietro del Morrone, già Celestino V”... Per analogia, avremmo “Joseph Ratzinger già Romano Pontefice”. O qualcosa di simi-

¹ www.archivioradiovaticana.va/storico/2013/02/26/briefing_padre_lombardi_benedetto_xvi_sar%C3%A0_papa_emerito/it1-668488.

le. L'importante è che la funzione non delegata di pastore universale non vada perduta»².

Se mi sono permesso di riprodurre queste dichiarazioni fatte nei giorni in cui si discuteva sul titolo futuro da assegnare al Papa rinunciante Benedetto XVI, non è per compiacenza verso me stesso, bensì per confermare la mia posizione in materia anche rispetto alla proposta venuta da alcuni colleghi di modificare il titolo di 'Papa emerito' in quella di 'Vescovo emerito di Roma'.

2. In queste pagine intendo sviluppare brevemente altre argomentazioni per sostenere che anche il titolo di 'Vescovo emerito di Roma' mi appare del tutto improprio al pari di quello di 'Papa emerito', fermo restando che queste argomentazioni nulla cambiano delle ragioni eminentemente canonistiche e teologiche che ho già esibito in precedenza³.

Preferisco enunciare subito, per sommi capi, i cardini della mia posizione, per poi svolgerne i contenuti specifici sui differenti piani o ambiti. La *premessa teologica* da cui parto è che, come insegna la dottrina cattolica costante, il ministero petrino gode di un carisma speciale rispetto agli altri carismi d'autorità nella Chiesa cattolica, ma non è né un sacramento che attribuisce un carattere indelebile a colui che ne è investito, né un grado superiore dell'ordine episcopale che lo differenzia dalla consacrazione propria degli altri Vescovi. Ciò implica che, nella concezione della *potestas sacra* che gli appartiene, occorre differenziare, al pari di tutti gli altri Vescovi, due momenti o aspetti costitutivi, uno di carattere ontologico e perma-

² U. FOLENA, *Quando Pietro depone le chiavi*, in *Avvenire*, 21 febbraio 2013, p. 4.

³ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Papato, sede vacante e "papa emerito". Equivoci da evitare*, in <http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350457.html> del 9 marzo 2013; ID., *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze*, in *Chiesa e Storia*, 2014, pp. 91-118 (poi anche in ID., *Ecclesiologia e Canonistica*, Maricanum Press, Venezia, 2015, pp. 359-398).

nente, e l'altro di carattere ontico e temporaneo⁴. Vedremo fra breve perché risulti essenziale prevedere questa distinzione onde evitare aporie giuridiche nelle vicende dell'ufficio papale e come si possa articolare tecnicamente questa relazione che sta a fondamento della possibilità stessa della rinuncia papale.

Invece l'*argomento principe*, che adduco per criticare l'attribuzione del titolo di 'Vescovo emerito di Roma', si fonda su un dato che è storico, teologico e canonistico insieme, ossia che il primato papale prende origine e si fonda sul nesso storico-ontologico fra il papato e la sede apostolica, per cui la dottrina cattolica costante, come si vedrà fra breve, afferma che il Papa è tale perché è Vescovo di Roma, la sede di Pietro, e non è Vescovo di Roma perché è Papa. In altri termini, è in conseguenza del particolare legame con la sede romana che vanno assegnate a quel Vescovo le prerogative primaziali nella Chiesa. Dunque: la condizione necessaria e sufficiente per essere Papa altro non presuppone che il succedere, mediante elezione e consacrazione, nella cattedra di Pietro. Ne deriva, inevitabilmente, il formarsi di un vincolo inscindibile fra il *titolo papale* e il *titolo episcopale di Roma*. E quindi definire il Papa che rinuncia 'Vescovo emerito di Roma' è una contraddizione in termini, perché è come dire che è un altro Papa accanto a quello regnante, oppure è una tautologia, perché la definizione ripete nel predicato quanto è già affermato dal concetto. I due titoli 'Papa' e 'Vescovo di Roma' infatti si equivalgono del tutto e sono del tutto interscambiabili.

⁴ Se non fosse così, saremmo posti di fronte a una doppia aporia, opportunamente enunciata da Ghirlanda: «Se non è stato ricevuto un altro grado del sacramento dell'ordine superiore all'episcopato che ricevono tutti i Vescovi – il che è impossibile e assurdo perché i gradi del sacramento sono tre –, come il *munus petrinum* rimane, pur rinunciandosi al *ministerium petrinum*? [...]. Come rimane il *munus petrinum* e invece cessa la potestà di governo dell'ufficio primaziale, se essa, secondo la logica della non distinzione tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis*, è data sacramentalmente insieme al *munus*?» (G. GHIRLANDA, *La rinuncia al suo munus da parte del Romano pontefice: il canone 332*, in *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, a cura di A. FENIELLO, M. PRIGNANO, Viella, Roma, 2022, pp. 131-132).

3. Sul terreno della storia del diritto canonico, mi limito a richiamare tre fenomeni, a mio parere probanti e fra loro ben connessi.

Il primo è il rifiuto da parte della tradizione della Chiesa antica di qualunque forma di ‘*co-episcopato*’ quale premessa per rigettare *a fortiori* qualsiasi forma di condivisione del papato. Da Cipriano di Cartagine († 258) in poi, la dottrina dei Padri della Chiesa si esprime in modo inequivoco sui casi di co-episcopato. La co-episcopato di Narciso e di Alessandro a Gerusalemme o quella di Agostino e Valerio a Cartagine erano considerate delle vere e proprie anomalie ecclesiologiche, dopo che il principio dell’unicità del Vescovo nella comunità locale era stato acquisito alla fine della controversia fra novaziani e Cipriano a riguardo dell’elezione di Papa Cornelio.

Peraltro Cipriano afferma questo principio dell’unico Vescovo per ogni Chiesa in maniera chiarissima, fondandolo sul parallelo con l’unicità di Dio, di Cristo Signore, dello Spirito Santo: «Nec enim ignoramus unum Deum esse, et unum Christum esse dominum, quem confessi sumus, unum Sanctum Spiritum, unum episcopum in catholica esse debere»⁵.

Il presupposto è che i cristiani di un certo luogo non possono formare che una sola comunità con un solo Vescovo e, inversamente, che in ogni *civitas* i cristiani devono raggrupparsi in una sola comunità locale con un Vescovo proprio⁶. La stretta corrispondenza e compenetrazione fra una Chiesa locale e il Vescovo che la rappresenta implica non solo l’unità/unicità del Vescovo ma anche la regola che i Vescovi non si possono moltiplicare al di fuori del criterio della necessità pastorale (di qui il divieto delle cosiddette ordinazioni assolute).

Il secondo fenomeno da considerare, di importanza centrale, è costituito dal legame, assolutamente stringente, fra *primato papale e sede romana*, dai primi secoli ad oggi. Molti studi nel corso del secolo passato, a cominciare da quelli di Pierre Batiffol, per poi giun-

⁵ T.C. CYPRIANUS, *Epistula* 49, 4 (a cura di G.F. DIERCKS, II, Brepols, Turnhout, 1994-1999).

⁶ Cfr. C. VOGEL, *Communion et Église locale aux premiers siècles. Primatiale et synodalité durant la période anténicéenne*, in *L’Année canonique*, 1981, p. 172.

gere, attraverso quelli di diversi autori tedeschi, alle sistematiche ricerche di Michele Maccarrone, ne hanno evidenziato il percorso progressivo con grande dovizia di fonti e di analisi critiche. Essi possono essere riassunti facendo perno su due 'luoghi teologici' che si sviluppano fra il II e il XII secolo: la *Romana Ecclesia* e il *Vicarius Christi*.

Il primo concetto, che è tale anche in ordine storico, tende ad attribuire alla Chiesa di Roma funzioni uniche nella cristianità fin dal II secolo, anche se la sua prima estrinsecazione la troviamo espressa nel pensiero di Papa Damaso (366-384), il quale concepisce la Chiesa romana non solo come Chiesa locale bensì come Chiesa che riveste una funzione superiore alle altre. «Tale applicazione immediata del Primato di Pietro alla Chiesa di Roma» – scrive Maccarrone – «presuppone non solo il fatto storico di essere tale Chiesa la 'Chiesa di Pietro', tutta caratterizzata da questa sua origine, ma anche presuppone l'idea che il Primato conferito da Cristo a Pietro non era sua prerogativa personale e temporanea, bensì una funzione costitutiva e permanente nella Chiesa, che rimane ed opera nella Chiesa stessa, grazie alla sua localizzazione nella Chiesa di Pietro, che è la Chiesa di Roma. La petrinità, pertanto, costituisce la ragion d'essere della 'Romana ecclesia', è il richiamo costante e necessario contenuto nel suo concetto»⁷.

L'altro 'luogo teologico' fondamentale per definire il primato petrino, il titolo di *Vicarius Christi*, prende le mosse solo fra il III e IV secolo dalla derivazione del concetto di *cathedra Petri*, che troviamo in Cipriano da Cartagine, la quale può essere rivendicata a giusto titolo da chi esercita il ministero di Vescovo di Roma. Nel IV secolo la *sedes apostolica* sostituisce la *sedes Petri*, rivendica una *auctoritas* peculiare per cui il Vescovo di Roma si qualifica non solo 'successore' ma anche 'erede' della 'amministrazione' della Chiesa di Roma, cioè come colui che dispone del potere che era stata dato

⁷ M. MACCARRONE, *La teologia del primato romano del secolo XI*, in Id., *Romana Ecclesia Cathedra Petri*, I, a cura di P. ZERBI, R. VOLPINI, A. GALUZZI, Herder, Roma, 1991, p. 543.

a Pietro da Cristo stesso di ‘sciogliere e legare’. La persona di Pietro subisce allora una sorta di trasfigurazione, dato che non è solo storicamente il primo Vescovo di Roma bensì anche una figura celeste (il Pietro glorificato), che protegge e difende il suo erede in terra. È con Papa Leone I (440-461) che viene elaborata una teoria sufficientemente organica del primato basata sulla *sedes Petri*, quale origine della *dignitatis episcopalis* di Pietro, pertanto il Vescovo di Roma diviene il successore di Pietro. Da allora si farà sempre più spesso riferimento alle due espressioni *sedes Petri* e *Vicarius Petri* per affermare il potere papale nella Chiesa universale. In particolare, sarà Papa Gelasio I (492-496) ad assegnare una funzione centrale al titolo *Vicarius Petri*, fino alla seconda metà del XII secolo, quando subentrerà quello di *Vicarius Christi* codificato da Innocenzo III⁸.

Da questa rapida sintesi si evince che i concetti di *Vicarius Petri* e di *sedes Petri* o di *Romana Ecclesia* sono fra loro intrinsecamente intrecciati e complementari, per cui, da un lato il *primato papale* viene a dipendere dalla successione petrina nei poteri conferiti da Cristo al principe degli apostoli, mentre la successione petrina è, a sua volta, inscindibilmente ancorata alla sede episcopale di Roma. Quest’ultimo dato, sebbene non provenga dai vangeli, diviene, anche sotto il profilo teologico, parte essenziale della *determinazione del titolare* del primato.

Assistiamo così, fin dai prodromi dell’esplicitazione e individuazione del primato papale, a un singolare *fenomeno di combinazione* fra la base teologica e la strumentazione giuridica. L’idea teologica della successione dal Collegio apostolico, già presente negli scritti dei Padri apostolici per fissare l’autorità dei Vescovi e tutelare il deposito della fede, viene applicata alla trasmissione dei poteri da Pietro ai suoi successori. Al tempo stesso i caratteri di questa successione vengono precisati mediante il ricorso alla terminologia del diritto romano. Al concetto di *successio in locum et ius*, che in questo

⁸ M. MACCARRONE, «*Sedes apostolica - vicarius Petri*». *La perpetuità del primato di Pietro nella sede e nel vescovo di Roma (secoli III-VIII)*, in *Romana Ecclesia Cathedralis Petri*, cit., pp. 2, 17-18, 53, 99; ID., *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Pontificium Athenaeum Lateranense, Romae, 1952.

caso sta a indicare il trasferimento dell'ufficio da un titolare al suo successore o erede, e a quello di *hereditas*, con riferimento all'oggetto della successione, per cui il successore o erede subentra nei diritti del titolare defunto e diviene a sua volta *Vicarius*. Per completare il meccanismo teologico-giuridico della successione nell'ufficio, mancava soltanto l'individuazione della *sedes* del titolare, e questa viene derivata storicamente e istituzionalmente da quella ricoperta da Pietro a Roma, prima adoperando la locuzione *cathedra Petri* eppoi quella sinonimica di *sedes apostolica*.

Ovviamente si tratta di cose note e acclamate. Ma il fatto di evidenziare che gli istituti e il linguaggio giuridico divengano, fin dal loro nascere e in modo costitutivo, strumenti funzionali per la definizione dell'idea teologica del primato papale, allo scopo di fissarne la dottrina e garantirne la perennità, dovrebbe essere di ammaestramento anche per le discussioni attuali sulla rinuncia papale. In modo particolare i teologi ne dovrebbero tener conto, a mio avviso, per superare una certa avversione preconcepita a quella che considerano una contaminazione del loro sapere con quello del diritto canonico.

Il terzo ed ultimo aspetto che si potrebbe richiamare, a supporto della *unicità ed esclusività* dell'ufficio papale nella *sede romana*, viene dalla condanna da parte del Sant'Uffizio, con decreto del 24 gennaio 1647, di quattro proposizioni, estrapolate da tre scritti di Martin de Barcos, le quali tendevano a sostenere «*omnimodam æqualitatem inter S. Petrum et S. Paulum sine subordinatione et subiectione S. Pauli ad S. Petrum in potestate suprema et regimine universalis Ecclesiæ*»⁹.

Per capire il significato di tale censura di eresia, bisogna ricordare che, dagli inizi del Seicento in avanti, si vennero formando due fazioni di segno teologico opposto. Quella dichiaratamente antiromana, che sosteneva l'uguaglianza di autorità fra i due apostoli Pietro e Paolo, e che, quindi, concepiva una sorta di 'gemellarità' di

⁹ Cfr. A. GARUTI, *S. Pietro unico titolare del primato. A proposito del decreto del S. Uffizio del 24 gennaio 1647*, Edizioni Francescane, Bologna, 1993, che ricostruisce la storia della questione e le vicende del decreto in una prospettiva storico-dogmatica.

Pietro e di Paolo nella titolarità della sede apostolica. E quella degli oppositori, filoromani, che difendevano la superiorità dell'auto-rità di Pietro su quella di Paolo e, soprattutto, il carattere unico ed esclusivo dell'ufficio petrino¹⁰.

Lo sfondo storico da cui traevano alimento queste polemiche era rappresentato dal presupposto che non soltanto San Pietro ma anche San Paolo fosse da considerare fondatore della Chiesa di Roma. Si poneva quindi in dubbio che il solo Pietro fosse il detentore del primato, che egli lo possedesse in modo esclusivo e che, cosa per noi oggi meno curiosa, la Chiesa disponesse di due sommi pastori e capi¹¹.

Può rivestire un certo interesse, per le discussioni attuali, il fatto che la polemica antigiansenista e antigallicana, capeggiata dai gesuiti, fosse incentrata anche allora sul rifiuto di una 'Chiesa bicipite', forse lontano ricordo di quel che aveva scritto tanti secoli prima Uguccone di Pisa¹².

¹⁰ Rinvio solo agli studi più recenti: B. NEVEU, *Saint Paul et Rome: à propos d'une controverse sur la primauté pontificale*, in *Homo religiosus. Autour de Jean Delumeau*, Fayard, Paris, 1997, pp. 446-452; S. DE FRANCESCHI, *Saint Pierre et saint Paul: deux chefs de l'Église qui n'en font qu'un. Primauté romaine et pétrinité aux temps post-tridentins*, in «Rome, l'unique objet de mon ressentiment». *Regards critiques sur la papauté*, a cura di P. LEVILLAIN, École française de Rome, Roma, 2011, pp. 231-259; ID., *Le choc ecclésiologique posttridentin et la genèse de la modernité européenne: le pontificat romain face au legs théologico-politique du Concile de Trente; bilan et perspectives*, in *Path*, 2014, 13, pp. 11-38.

¹¹ Non a caso le quattro proposizioni condannate dalla Inquisizione romana erano le seguenti: (1) San Pietro e San Paolo «sunt duo Ecclesiae principes, qui unicum efficiunt», (2) «sunt duo Ecclesiae Catholicae coryphæi ac supremi duces summa inter se unitate coniuncti», (3) «sunt geminus universalis Ecclesiae vertex, qui in unum divinissime coaluerunt», e (4) «sunt duo Ecclesiae summi pastores ac præsides, qui unicum caput constituunt».

¹² Cfr. S. DE FRANCESCHI, *Le choc ecclésiologique posttridentin et la genèse de la modernité européenne*, cit., p. 34; per il riferimento a Uguccone di Pisa, si veda: C. FANTAPPIÈ, *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale*, cit., p. 115.

4. I dati offerti dalla ricostruzione storica che precede, se trasposti sul piano della *logica teologica e canonistica*, mi sembrano sufficienti per mostrare la necessità di operare distinzioni circa gli elementi costitutivi che formano l'istituto del primato papale.

Il punto qualificante da cui partire, a mio avviso, è che la sostanza ontologica del papato (la *potestas sacra*) non può essere del tutto ricondotta alla consacrazione episcopale ma deve contenere ugualmente, quale elemento costitutivo, l'aspetto della elezione, per cui l'uno determina a suo modo l'altro elemento ma entrambi sono interconnessi, ragion per cui nel ministero papale confluisce e coesiste una dimensione sacramentale, e una dimensione istituzionale e canonica.

Diversamente, non si riuscirebbe ad ammettere, e neanche a spiegare, 1) la possibilità anteriore di un Papa non Vescovo e 2) la possibilità posteriore della rinuncia papale senza implicare la perdita dell'ufficio o *munus petrinus*.

Cominciamo dalla questione della possibilità di un *Papa non Vescovo*, ad esempio un laico¹³. Essa si è oggettivamente complicata dopo che, per volontà di Giovanni XXIII, i Cardinali devono possedere la consacrazione episcopale e dopo che il Vaticano II nella cost. dogm. *Lumen gentium* (n. 21) ha affermato che l'ufficio pastorale dei Vescovi è conferito nella consacrazione episcopale. Va comunque ricordato che, durante il Concilio, fu chiesto alla Commissione dottrinale quale fosse la potestà di un Papa eletto ma non consacrato, e che essa ammise che elezione e consacrazione del Vescovo di Roma non si escludono né si elidono a vicenda, in quanto costituiscono *due momenti distinti* che agiscono con differente portata sull'effetto finale della disponibilità della pienezza dei poteri¹⁴.

¹³ Cfr. S. SIPOS, L. GALOS, *Enchiridion Iuris Canonici...*, Herder, Roma, 1960, p. 153: «*Eligi potest quodlibet masculinum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur foeminae, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, haeretici, schismatici*».

¹⁴ La Commissione teologica precisò che «*electus, inde a sua acceptatione, immediate a Deo fit caput Ecclesiae, et in eo supponitur saltem voluntas accipiendi consecrationem. Ulteriores determinationes pertinent ad explicationem theologi-*

Tuttavia, la cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*, promulgata da Papa Paolo VI il 1° ottobre 1975, dispose che un Papa eletto ma non ancora Vescovo non potesse essere considerato vero Papa, lasciando intendere che resterebbe preclusa, ai fini del conferimento del triplice ufficio, ogni possibilità che prescindia dalla sacramentalità dell'episcopato¹⁵.

Una soluzione articolata del problema si può nondimeno derivare, per analogia, dalla dottrina esposta nella NEP, n. 2, la quale distingue fra *determinazione dell'esercizio* e *partecipazione ontologica* della potestà episcopale. Secondo il teologo francescano Umberto Betti se «uno non vescovo viene eletto Papa, possiede la suprema potestà fin dal momento della elezione, nel senso che fin da allora essa è determinata alla Chiesa universale, senza che debbano intervenire fattori nuovi in seguito. Egli possiede invece la potestà ontologicamente costituita solo dal momento e in forza della consacrazione episcopale»¹⁶.

L'altro errore teologico da evitare per poter ammettere logicamente l'efficacia reale della rinuncia papale, ossia la perdita dell'ufficio o *munus* senza residui, è quello di fare del papato un ministero carismatico diverso da quello degli altri Vescovi. Ma ciò presuppone una differenziazione fra loro sul piano sacramentale che non corrisponde né alla autocoscienza dei Papi dei secoli passati né alla dottrina dogmatica. Tanto per chiarire: il papato non è un sacramento e neppure un super-episcopato rispetto agli altri Vescovi.

Negli anni del Vaticano II il teologo Karl Rahner arrivò a supporre che il papato fosse un grado del sacramento dell'ordine¹⁷ finendo, prima di altri, per rendere l'ufficio papale qualcosa di me-

cam» (cfr. R. GIRALDO, *Problematica sul rapporto tra poteri papali e consacrazione episcopale*, L.I.E.F., Vicenza, 1978, p. 212).

¹⁵ *Ivi*, p. 215.

¹⁶ U. BETTI, *Sia subito ordinato vescovo*, in *L'osservatore romano*, 22 novembre 1975.

¹⁷ Cfr. K. RAHNER, *Sull'episcopato*, in *Id.*, *Nuovi saggi*, I, Edizioni Paoline, Roma 1968, p. 513 ss.

tafisico o di ipostatico, al punto da attribuirgli un carattere indelebile¹⁸.

Ora, è significativo che, per smentire la bizzarra teoria del teologo tedesco, padre Betti, uno dei più importanti periti del Vaticano II, sia ugualmente ricorso alla distinzione sopra ricordata fra i due momenti dell'elezione-accettazione del candidato e della consacrazione. Con la prima viene anche comunicata direttamente da Cristo la suprema e piena potestà sulla Chiesa universale. «Non si tratta però di comunicazione assolutamente nuova», osserva Betti, «ma piuttosto della concentrazione di tutta la potestà inerente al collegio episcopale nella persona del suo capo. Senza dunque che in nessun modo il Papa riceva un *supplemento di sacramentalità*, semplicemente gli è dato da Cristo di possedere ed esercitare in funzione di capo quanto possiedono insieme tutti i membri del collegio»¹⁹.

Una volta così impostata la relazione interna ai due elementi costitutivi della potestà sacra, si capisce che, venendo meno l'elezione e accettazione del Papa, viene anche a cadere l'ufficio o ministero (non la consacrazione), con l'effetto che il Papa che sceglie di dimettersi «rinuncia solo alla potestà nella sua determinazione universale al governo della Chiesa, iscritta nella elezione canonica»²⁰.

Va anche notato che, se si concepisse una sorta di *munus* permanente nella persona del Papa, e non si facessero intervenire queste distinzioni logico-reali, si andrebbe incontro a due opposte contraddizioni.

Una sarebbe che, a causa del presupposto legame inscindibile fra potere d'ordine e di governo, la rinuncia papale sarebbe inconcepibile: questa, peraltro, fu, in sostanza, la giustificazione addotta dai Colonna per considerare invalida la rinuncia di Celestino V. L'al-

¹⁸ Come fu osservato da D.T. STROTMANN, *Primaute et Céphalisation*, in *Irénikon*, 1964, p. 190.

¹⁹ U. BETTI, *Relazioni tra il Papa e gli altri membri del Collegio Episcopale*, in *La Chiesa del Vaticano II. Studi e commenti intorno alla Costituzione dogmatica Lumen Gentium*, opera collettiva diretta da G. BARAÚNA, Vallecchi, Firenze, 1965, p. 764 (corsivo mio).

²⁰ R. GIRALDO, *Problematica sul rapporto tra poteri papali e consacrazione episcopale*, cit., p. 222.

tra sarebbe di rendere impossibile una eventuale rielezione del Papa rinunciante in un successivo Conclave. Sotto il profilo canonistico, infatti, nulla vieterebbe che il Papa rinunciante potesse essere nuovamente rieletto con un altro nome, dato che l'atto della rinuncia non ha alcuna capacità di renderlo inabile all'ulteriore assunzione dell'ufficio papale, almeno finché una disposizione di diritto umano non lo preveda. Ma, in questo caso, si verrebbe a creare una situazione al limite dell'assurdo: se fosse vera la teoria di uno specifico *munus* papale diverso da quello degli altri Vescovi, la stessa persona verrebbe a cumulare, sempre in modo permanente, due *munera* identici.

Conclusione. Tutti gli equivoci che si sono generati in dottrina e nell'opinione pubblica sull'esistenza di 'due Papi' nascono da una visione teologica e canonistica errata del fondamento sacramentale e dell'istituzione storica del papato. È essenziale evitare ogni concezione sacramentale del papato così come ogni concezione puramente giuridica dell'ufficio. I vari rompicapo teorici e pratici che possono sorgere da ognuna di esse trovano soluzione unicamente attraverso la distinzione e articolazione fra il momento dell'elezione e il momento della consacrazione (o, come avviene più spesso, fra il momento della consacrazione episcopale e quello dell'elezione a Vescovo di Roma).

Per i motivi che ho cercato di esporre, non vedo poi nessuna differenza fra le due denominazioni di 'Papa emerito' e 'Vescovo emerito di Roma'; credo anzi che sia difficile poterla provare tanto in sede teologica quanto in sede canonistica. Posso capire che l'impatto o la recezione sociale dell'uno o dell'altro titolo presso i fedeli o l'opinione pubblica possa assumere caratteri o profili leggermente differenti ai fini di allontanare l'idea dell'esistenza di 'due Papi'. Tale aspetto puramente sociologico non può essere considerato rilevante o anche semplicemente opportuno.

In definitiva, non si eliminano le contraddizioni e gli equivoci gravissimi che derivano da queste due titolazioni del Papa rinun-

ciante, a mio avviso, se non assumendo una decisione drastica ma inequivoca, al fine di evitare ripercussioni dannose al bene della Chiesa: quella di definire il Papa che rinuncia 'già Papa', seguito dal nome prescelto al momento dell'elezione (come accadde per Celestino V che fu definito «olim papa»).

Se si avesse il coraggio di praticare una tale soluzione, essa importerebbe anche una ricaduta positiva indiretta anche per la corretta presentazione della figura papale in seno alla Chiesa, presso le altre Chiese e nella società secolare. Siamo infatti in presenza, sempre a mio avviso, di un duplice e preoccupante fenomeno.

Da un lato, da almeno due secoli, per un complesso di fattori non esclusivamente religiosi, si è venuta creando in seno alle correnti prima ultramontane, poi intransigenti e, infine, tradizionaliste interne alla Chiesa una idealizzazione del papato fortemente condizionata da dottrine politiche e da ipoteche ideologiche. In altri termini, si è lentamente e progressivamente costruita, e lasciata costruire, un'opera di *sacralizzazione* della persona del Papa, la cui ultima espressione istituzionale è da rinvenire nella beatificazione di quasi tutti i Pontefici del Novecento. Dall'altro lato, a cominciare dagli ultimi Papi, sta emergendo nell'opinione pubblica un'altra idea non meno rischiosa: quella del Papa *figura carismatica* per la Chiesa e per la società.

Ora, le conseguenze dell'una e della altra tendenza convergono negativamente verso forme di *mitizzazione* della persona papale, le quali sono in forte contrasto rispetto alla secolare tendenza del diritto canonico, forse più della stessa teologia, di ridimensione la 'persona' del Papa e di esaltare l'«ufficio» da lui chiamato a ricoprire.

Si dimentica, da troppo tempo, che il diritto canonico è stato uno dei più potenti motori della *desacralizzazione* della figura papale nel medioevo, avendo fissato in modo chiarissimo la distinzione fra persona e ufficio, e avendo affermato il principio che non è la persona bensì l'ufficio da considerare santo²¹.

²¹ Cfr. H. FUHRMANN, *Guida al Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 1983, pp. 141-156.

La 'santità' dell'*officium* o del *ministerium* intende sottolineare la rilevanza sia spirituale che giuridica delle funzioni papali e, al tempo stesso, mettere in evidenza che i difetti e le debolezze della sua persona sono da presupporre come propri della condizione umana.

A mio avviso, il fatto che il Papa che rinuncia non sia più Papa in nessun modo, né Papa né Vescovo emerito di Roma, sta a significare che l'istituzione papale rappresenta la più completa testimonianza della *diaconia* nella Chiesa, espressa nella qualificazione classica del Romano Pontefice quale «*servus servorum Dei*», da Gregorio Magno in poi. La giusta preoccupazione di tutelare i diritti del rinunciante dal punto di vista materiale e spirituale non deve minimamente scalfire il significato unico del ministero petrino.

GLI AUTORI

ANDREA AMBROSI, Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Padova

SERGIO FELICE AUMENTA, Professore invitato di Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Pontificia Università Urbaniana e Pontificia Università San Tommaso d'Aquino

RINALDO BERTOLINO, Professore emerito di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

DOMENICO BILOTTI, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

PÉTER ERDŐ, Cardinale Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest e Primate d'Ungheria

COSTANTINO-MATTEO FABRIS, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

FRANCESCO FALCHI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Sassari

CARLO FANTAPPIÈ, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

MANUEL GANARIN, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria SS. Assunta

PIOTR MAJER, Professore straordinario di Diritto canonico, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polonia)

FRANCESCA OLIOSI, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

CARMEN PEÑA, Professoressa ordinaria di Diritto canonico, Universidad Pontificia Comillas (Spagna)

ROBERTO REPOLE, Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa

LUIGI SABBARESE, Professore ordinario di Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

GIUSEPPINA SCALA, Professoressa a contratto in Introduction to the Legal System - Module 2, Università Luigi Bocconi, Milano

BEATRICE SERRA, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Roma Sapienza

THIERRY SOL, Professore associato di Storia del diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

ALBERTO TOMER, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PATRICK VALDRINI, Professore emerito di Diritto canonico, Pontificia Università Lateranense

ANTONIO VIANA, Professore ordinario di Diritto canonico, Universidad de Navarra (Spagna)

ILARIA ZUANAZZI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

INDICE

Ilaria Zuanazzi <i>Presentazione</i>	7
Rinaldo Bertolino <i>Introduzione</i>	11
 Parte I. La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa: il ruolo propulsivo della scienza canonistica	
Péter Erdő <i>La sinodalità come una delle espressioni della teocrazia nella costituzione della Chiesa</i>	17
Roberto Repole <i>Il senso teologico delle procedure sinodali</i>	29
Patrick Valdrini <i>Funzione legislativa e sinodalità nel diritto canonico</i>	47
Carmen Peña <i>Participación de los canonistas en la actividad normativa de una Iglesia en clave sinodal</i>	59
Carlo Fantappiè <i>Il ruolo della canonistica laica nella Chiesa e nella scienza giuridica</i>	73
Pierluigi Consorti <i>La canonistica e le sfide de iure condendo</i>	101

Parte II. La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione I. Sede romana impedita e rinuncia del Papa: due lacune nell'ordinamento canonico

- Andrea Ambrosi
Gli impedimenti e le dimissioni del capo dello Stato in alcuni ordinamenti statuali121
- Antonio Viana
Presentazione della Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita149
- Giuseppe Comotti
Presentazione della Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.....175

Sezione II. Contributi alla proposta di legge sulla sede romana impedita

- Luigi Sabbarese
«Sede romana prorsus impedita» e primi appunti sul 'progetto sede romana impedita'215
- Pietro Lo Iacono
La sede papale totalmente impedita: tutela del primato petrino e perseguimento della salus animarum (a proposito di un progetto di costituzione apostolica)221
- Thierry Sol
La sede romana totalmente impedita: alcuni esempi storici241
- Manuel Ganarin
Renuntiatio e sede romana prorsus impedita. Necessità e opportunità di una ragionevole distinzione tra due istituti canonistici.....261

Domenico Bilotti
*La sinodalità alla prova, tra riflessione dottrinale e
legislazione carente: il dilemma delle transizioni
prevedibili quanto convulse*281

Francesca Oliosi
*Il regolamento per il funzionamento della consulta medica
in caso di sede romana impedita: tra fictio(n) e realtà*.....297

Alberto Tomer
*Dalla sede totalmente impedita alla sede vacante:
l'ufficio di Cardinale Camerlengo dopo la costituzione
apostolica Praedicate Evangelium*311

Sezione III. Contributi alla proposta di legge sulla rinuncia del Papa

Carlo Fantappiè
*Né Papa né Vescovo emerito di Roma. Sul titolo del Papa
che rinuncia*335

Francesco Falchi
*L'emeritato papale: note sul progetto di costituzione
apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma
che ha rinunciato al suo ufficio*351

Valerio Gigliotti
*La rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice nel can. 332
§ 2 CIC 1983: un testo da storicizzare*.....377

Beatrice Serra
*La proposta di legge sulla rinuncia del Papa:
prime note per un inquadramento sistematico*.....391

Piotr Majer
La proposta di legge sulla rinuncia del Papa411

Sergio Felice Aumenta
La tutela della libertas Ecclesiae nell'elezione del Romano Pontefice, tra San Pio X e Papa Francesco417

Costantino-Matteo Fabris
Proposta di modifiche legislative in tema di relazioni tra il Vescovo emerito di Roma ed il regnante Pontefice.....433

Giuseppina Scala
L'apporto 'inconscio' della dottrina francese alla proposta di legge sulla 'figura' del Papa che ha rinunciato455

Parte III. L'aggiornamento delle proposte di legge

Antonio Viana
Epilogo. Breve relato de una iniciativa de la canonística (2020-2023).....471

Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita483

Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.....497

Gli autori505

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.

Publicato nel mese
di aprile del 2023

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660